



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 6 del 2023

A tutti i clienti

Circolare mensile GIUGNO 2023

1. **Superbonus** - Novità del DL 11/2023 (c.d. "Blocca opzioni") - Chiarimenti
2. **"Flat tax incrementale"** - Chiarimenti
3. **Cessione dei crediti d'imposta per energia elettrica e gas** relativi al secondo trimestre 2023 - Comunicazione e compensazione
4. **Aliquota IVA** del 5% sul gas metano - Proroga
5. **Autotrasportatori** - Deduzione forfetaria per spese non documentate - Misura per il periodo d'imposta 2022
6. **Assoggettamento a IRAP** dei compensi per l'attività di sindaco e amministratore dei soci di studio associato
7. **Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate** - Affrancamento dei redditi da OICR e da polizze di assicurazione
8. **Comunicazione dei dati delle spese sanitarie per la precompilazione delle dichiarazioni** - Estensione dell'obbligo agli infermieri pediatrici
9. **Contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche per la gestione degli impianti sportivi e natatori** - Modalità e termini di presentazione delle istanze per il 2023
10. **Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive** - Estensione al trimestre 1.7.2023 - 30.9.2023
11. **Attivazione del Registro dei pegni mobiliari non possessori**
12. **Versamento telematico dell'imposta di bollo per i contratti pubblici**
13. **Agevolazioni "prima casa"** - Trasferimento all'estero
14. **Strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi** - Adeguamento alla nuova lotteria degli scontrini - Concessione di un credito d'imposta
15. **Buoni sconto** - Esclusione dalla disciplina IVA dei *voucher*
16. **Rapporti di scambio tra Italia e San Marino** - Documento di trasporto - Sosta dei beni

BARACCO FORNASIERO SRL



1	SUPERBONUS - NOVITÀ DEL DL 11/2023 (C.D. "BLOCCA OPZIONI") - CHIARIMENTI
	Con la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. 13, sono stati forniti chiarimenti in relazione alle novità in materia di superbonus che sono state introdotte dal DL 176/2022 (c.d. decreto "Aiuti- <i>quater</i> "), dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e dal DL 11/2023 (c.d. decreto "Blocca opzioni" o "Cessione").
1.1	ALIQUOTA APPLICABILE PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2023 Per gli interventi relativi a edifici condominiali e a edifici interamente posseduti da persone fisiche (composti, questi ultimi, da un numero di unità immobiliari "principali" non inferiore a due e non superiore a quattro), oltre che alle unità immobiliari delle persone fisiche all'interno dello stesso condominio o edificio e agli enti del Terzo settore, il documento ricorda che sono state inserite norme transitorie che dividono: <ul style="list-style-type: none">• relativamente alle spese sostenute nel 2023, gli interventi che possono beneficiare del superbonus nella misura del 110% da quelli che possono beneficiarne solo nella misura del 90% (art. 1 co. 894 della L. 197/2022);• relativamente alle modalità di fruizione del beneficio (sia superbonus che altri <i>bonus</i> edilizi), gli interventi che possono continuare a fruire dei <i>bonus</i> anche nella forma opzionale di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito da quelli che possono continuare a fruire dei <i>bonus</i> soltanto nella forma "naturale" della detrazione in dichiarazione dei redditi (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023). Con riguardo al primo aspetto, la data "spartiacque", tra superbonus al 110% e superbonus al 90%, di presentazione della richiesta di titolo abilitativo è quella del: <ul style="list-style-type: none">• 31.12.2022, nel caso di lavori di demolizione e ricostruzione;• 25.11.2022, nel caso di lavori diversi da quelli di demolizione e ricostruzione (data che viene spostata al 31.12.2022, nel caso in cui si tratti di lavori su parti comuni condominiali e la relativa delibera assembleare, che deve comunque essere stata approvata entro il 24.11.2022, risulti approvata prima del 19.11.2022).
1.2	RILEVANZA DELLA CILA SUPERBONUS Tra le condizioni per poter continuare a beneficiare dell'aliquota al 110% per le spese sostenute nel 2023, quindi, rileva esclusivamente la CILA, di cui all'art. 119 co. 13- <i>ter</i> del DL 34/2020, e non invece altri titoli edilizi eventualmente richiesti "a prescindere dalla circostanza che in applicazione del TU dell'edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso". Eccezioni per le quali non si rende necessaria la presentazione della CILA superbonus riguardano gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della CILA (in questo caso rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all'epoca vigente).
1.3	PROGETTI IN VARIANTE AL TITOLO EDILIZIO L'art. 2- <i>bis</i> co. 1 del DL 11/2023, con una norma di interpretazione autentica, ha statuito che le "disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante". Al riguardo, la circ. 13/2023 dell'Agenzia delle Entrate ha opportunamente precisato che, a titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dal citato co. 894: le modifiche o integrazioni del progetto iniziale;



BARACCO FORNASIERO

	<p>la variazione dell'impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi; la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.</p>
1.4	<p>FRUIZIONE IN 10 RATE ANNUALI</p> <p>Il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, costituisce un beneficio fiscale fruibile in:</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2020 o nel 2021;• 4 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute a partire dall'1.1.2022. <p>Un'eccezione riguarda gli IACP ed enti equivalenti e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per i quali si devono ripartite in 4 anni le spese sostenute dall'1.7.2022 ex co. 3-<i>bis</i> dell'art. 119 del DL 34/2020.</p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022, il co. 8-<i>quinquies</i> dell'art. 119 del DL 34/2020 consente al contribuente beneficiario di optare per la fruizione in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali costanti, invece che in 4.</p> <p>La circ. 13/2023 ricorda che detta opzione (irrevocabile, una volta esercitata) è subordinata dalla norma al fatto che il contribuente "sospenda" la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2022 (REDDITI 2023 o 730/2023) ed eserciti l'opzione nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2023 (REDDITI 2024 o 730/2024), rinviando quindi a tale dichiarazione dei redditi la fruizione della prima quota costante di detrazione.</p>
2	<p>"FLAT TAX INCREMENTALE" - CHIARIMENTI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 28.6.2023 n. 18, ha fornito chiarimenti sistematici in merito all'applicazione della c.d. "flat tax incrementale", ossia l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (art. 1 co. 55 - 57 della L. 197/2022).</p>
2.1	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>La misura interessa le persone fisiche che esercitano in forma individuale:</p> <ul style="list-style-type: none">• un'attività d'impresa, a prescindere dal regime contabile adottato, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria e gli imprenditori agricoli individuali, limitatamente ai redditi d'impresa prodotti;• un'arte o una professione. <p>La misura agevolativa è preclusa se la persona fisica applica per l'anno 2023 il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.</p> <p>L'aver applicato il regime forfetario o il regime di vantaggio nel triennio 2020-2022, invece, non ostacola il ricorso alla "flat tax incrementale".</p>
2.2	<p>DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO REDDITUALE</p> <p>Per la determinazione della base imponibile incrementale e dell'imposta sostitutiva occorre:</p> <ul style="list-style-type: none">• effettuare la differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del 2023 e quello più alto del triennio precedente;• applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022;• applicare l'imposta sostitutiva del 15% sul reddito incrementale così determinato, entro il limite massimo di 40.000,00 euro. <p>La quota di reddito non soggetta a imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo e si applica la tassazione progressiva ai fini IRPEF, secondo gli ordinari scaglioni di reddito, e le relative addizionali. Ai fini della progressività IRPEF, non si considera la quota di reddito assoggettata alla "flat tax incrementale".</p>

BARACCO FORNASIERO SRL



2.3	QUADRI DA CONSIDERARE NELL'AMBITO DEL MODELLO REDDITI PF Per la determinazione dell'incremento reddituale su cui applicare l'imposta sostitutiva: <ul style="list-style-type: none">vanno considerati i redditi riportati nei quadri RE, RF, RG, LM e RD del modello REDDITI PF, al netto delle perdite pregresse;vanno esclusi i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata. Ove l'imprenditore individuale o il professionista possedesse redditi di questo tipo, la tassazione agevolata opererebbe con esclusivo riferimento al reddito derivante dall'esercizio dell'attività svolta in forma individuale.
2.4	SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ La misura agevolativa non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l'attività dal 2023, ma può essere applicata da coloro che hanno svolto l'attività per almeno un'intera annualità tra quelle del triennio di riferimento. È quindi sufficiente verificare l'esistenza dell'incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d'imposta tra le annualità 2020, 2021 e 2022. Per l'individuazione del maggior reddito del triennio, se l'attività è svolta per una frazione dell'anno, il reddito conseguito deve essere ragguagliato all'anno.
2.5	IRRILEVANZA AI FINI DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA Ai fini del calcolo degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell'applicazione della disciplina della "flat tax incrementale". Per il periodo d'imposta 2024, quindi, l'importo degli acconti è calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF. Restano ferme, invece, le modalità ordinarie di determinazione degli acconti in relazione al periodo d'imposta 2023.
3	CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA E GAS RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2023 - COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE Con il provv. 27.6.2023 n. 237453, l'Agenzia delle Entrate ha esteso ai crediti d'imposta per energia elettrica e gas relativi al secondo trimestre 2023 (art. 4 co. 2 - 5 del DL 34/2023) le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445 e successive modifiche, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.
3.1	CREDITI D'IMPOSTA INTERESSATI Le nuove indicazioni riguardano i crediti d'imposta per l'energia elettrica e il gas naturale, relativi al secondo trimestre 2023, riconosciuti alle: <ul style="list-style-type: none">imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute (art. 4 co. 2 del DL 34/2023);imprese non energivore, pari al 10% delle spese sostenute (art. 4 co. 3 del DL 34/2023);imprese gasivore, pari al 20% delle spese sostenute (art. 4 co. 4 del DL 34/2023);imprese diverse da quelle gasivore, pari al 20% delle spese sostenute (art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
3.2	TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La cessione di tali crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 6.7.2023 al 18.12.2023.
3.3	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione deve avvenire: <ul style="list-style-type: none">sulla base del nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 27.6.2023 n. 237453;utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.



BARACCO FORNASIERO

3.4	UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ("Piattaforma cessione crediti"). I cessionari utilizzano i crediti d'imposta ricevuti: <ul style="list-style-type: none">• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;• entro il 31.12.2023. Con una specifica risoluzione dell'Agenzia delle Entrate saranno istituiti gli appositi codici tributo da indicare nel modello F24.
4	ALIQUOTA IVA DEL 5% SUL GAS METANO - PROROGA L'art. 1 co. 4 - 5 del DL 28.6.2023 n. 79 (c.d. "DL bollette-bis") prevede che si applichi l'aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023.
4.1	CONSUMI STIMATI Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai predetti mesi.
4.2	TELERISCALDAMENTO ED ENERGIA TERMICA L'aliquota IVA agevolata si applica anche: <ul style="list-style-type: none">• alle forniture di servizi di teleriscaldamento;• alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.
5	AUTOTRASPORTATORI - DEDUZIONE FORFETARIA PER SPESE NON DOCUMENTATE - MISURA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2022 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 16.6.2023 n. 103, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall'art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d'imposta 2022 (modelli REDDITI 2023).
5.1	MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETARIE Gli importi delle deduzioni forfetarie sono stati fissati nella misura di: <ul style="list-style-type: none">• 48,00 euro (prima 55,00 euro), per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi);• 16,80 euro (prima 19,25 euro), per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).
5.2	INDICAZIONE NEI MODELLI REDDITI 2023 La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2023, utilizzando, come indicato nel comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 16.6.2023 n. 28: <ul style="list-style-type: none">• nel rigo RF55, i codici "43" e "44";• nel rigo RG22, i codici "16" e "17". Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
6	ASSOGGETTAMENTO A IRAP DEI COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DI SINDACO E AMMINISTRATORE DEI SOCI DI STUDIO ASSOCIATO

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<p>Con la risposta a interpello 5.6.2023 n. 338, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull'assoggettamento a IRAP dei compensi per l'attività di sindaco e amministratore svolta dai professionisti associati e corrisposti allo studio.</p>
6.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>Presupposto oggettivo dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Con specifico riferimento alle società ed agli enti, l'attività esercitata costituisce sempre, per espressa previsione normativa, presupposto d'imposta (art. 2 co. 1 del DLgs. 446/97).</p> <p>Gli studi associati e le associazioni professionali continuano ad essere soggetti a IRAP anche nel 2022 e successivamente (circ. Agenzia delle Entrate 18.2.2022 n. 4, § 3), dal momento che l'esclusione disposta dall'art. 1 co. 8 della L. 234/2021 riguarda soltanto le persone fisiche esercenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);• arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
6.2	<p>CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>I compensi per incarichi di sindaco e amministratore svolti da un professionista che partecipa a un'associazione professionale possono essere esclusi dalla base imponibile dell'associazione medesima solo qualora tali attività siano esercitate, nel contempo:</p> <ul style="list-style-type: none">• in modo individuale e separato rispetto a ulteriori attività espletate all'interno dell'associazione professionale;• senza fruire, con onere della prova a carico del contribuente, dei benefici organizzativi recati dalla titolarità dello studio o dall'adesione all'associazione. <p>Dal momento che, nel caso oggetto di interpello, tali condizioni non ricorrono (in quanto gli incarichi di sindaco o amministratore non sono svolti in modo "individuale e separato"), i suddetti compensi, percepiti e fatturati dall'associazione professionale, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP di quest'ultima.</p>
6.3	<p>POSSIBILI SOLUZIONI</p> <p>Per quanto sopra, ove possibile, appare preferibile far fatturare direttamente agli associati gli incarichi di sindaco e amministratore di società, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none">• ottenere a monte l'esclusione dal tributo di tali proventi;• evitare probabili contenziosi.

BARACCO FORNASIERO SRL



7	RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE E NON QUOTATE - AFFRANCAMENTO DEI REDDITI DA OICR E DA POLIZZE DI ASSICURAZIONE
	Con la circ. 26.6.2023 n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato i seguenti regimi previsti dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023): <ul style="list-style-type: none">• la rideterminazione del costo o valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate e quotate;• l'affrancamento delle quote o azioni di OICR;• l'affrancamento delle polizze assicurative.
7.1	RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE E NON QUOTATE <p>La legge di bilancio 2023 ha prorogato la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni ai fini del <i>capital gain</i> in relazione a quelle possedute all'1.1.2023, prevedendo l'estensione del regime alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione. Entrambe le rivalutazioni si perfezionano attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% entro il 15.11.2023.</p> <p>Partecipazioni non quotate</p> <p>Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, occorre che entro il 15.11.2023:</p> <ul style="list-style-type: none">• un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento;• il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva del 16% per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. <p>L'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate (e non quindi solo sull'incremento di valore attribuito). Per il versamento dell'imposta sostitutiva con il modello F24 si utilizza il codice tributo "8055".</p> <p>Partecipazioni quotate</p> <p>In merito alla rivalutazione delle partecipazioni quotate, la circolare dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre redigere un prospetto in cui indicare il valore normale preso a riferimento per la determinazione dell'onere fiscale: a tali fini, il valore normale (art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR) è determinato in base alla media aritmetica delle quotazioni borsistiche riferite al mese di dicembre 2022. Per il versamento dell'imposta sostitutiva con il modello F24 si utilizza il codice tributo "8057".</p>
7.2	AFFRANCAMENTO DI QUOTE O AZIONI DI OICR <p>La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la possibilità di affrancare i redditi di capitale e diversi derivanti da OICR che sono originati dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.</p> <p>In merito a questo regime, la circolare dell'Agenzia delle Entrate ha specificato come l'effetto dell'affrancamento sia quello di sostituire il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di OICR con il valore delle quote alla data del 31.12.2022. Pertanto, si ritiene che non possano essere considerati "affrancati" i redditi di capitale riferiti ai proventi distribuiti (<i>rectius</i>, "distribuibili") in costanza di partecipazione.</p> <p>L'opzione può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di tutte le tipologie di OICR italiani ed esteri, ma non si considera conciliabile con il peculiare regime di tassazione previsto per gli investitori non istituzionali residenti nel territorio dello Stato che, al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione</p>



BARACCO FORNASIERO

segue	<p>dell'organismo, possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5% all'OICR immobiliare.</p> <p>In assenza di un rapporto con un intermediario, l'imposta sostitutiva del 14% deve essere versata dal contribuente entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione. Nel caso di proroga dei termini di versamento del saldo delle imposte sui redditi si intendono prorogati anche i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva in esame.</p> <p>Per i rapporti intrattenuti con un intermediario residente, la comunicazione di opzione doveva essere resa in forma libera entro lo scorso 30.6.2023.</p>
7.3	<p>AFFRANCAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE</p> <p>In merito alle polizze di assicurazione, l'art. 1 co. 114 della L. 197/2022 consente di affrancare i redditi di cui all'art. 44 co. 1 lett. g-<i>quater</i>) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.</p> <p>Ai fini dell'affrancamento, il legislatore ha previsto che i redditi di capitale siano determinati forfettariamente, in misura corrispondente alla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati dal contraente.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate osserva che la metodologia di calcolo prevista ai fini dell'affrancamento, che attribuisce la natura di rendimento alla eventuale differenza positiva tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati dal contraente, consente di includere tra le polizze per le quali il contribuente può richiedere l'affrancamento anche le polizze che si caratterizzano, per loro natura, per l'assenza di un rendimento determinabile al momento dell'esercizio dell'affrancamento, quali quelle con cedola (c.d. "a prestazioni ricorrenti programmate") comunque definite (ad esempio, cedole o riscatti programmati), e quelle per le quali non opera il consolidamento periodico dei rendimenti (c.d. "senza consolidamento delle prestazioni").</p>
8	<p>COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER LA PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - ESTENSIONE DELL'OBBLIGO AGLI INFERMIERI PEDIATRICI</p>
	<p>Con il DM 22.5.2023, pubblicato sulla G.U. 3.6.2023 n. 128, sono state apportate alcune modifiche al DM 1.9.2016, estendendo agli infermieri pediatrici l'obbligo di trasmettere in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 e modello REDDITI PF) da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p>
8.1	<p>FIGURA PROFESSIONALE DEGLI INFERMIERI PEDIATRICI</p> <p>Gli infermieri pediatrici, il cui profilo professionale è individuato dal DM 17.1.97 n. 70, sono soggetti iscritti a un Albo diverso rispetto a quello degli infermieri, che sono già tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli infermieri sono iscritti all'Albo di cui al DM 14.9.94 n. 739;• gli infermieri pediatrici sono iscritti all'Albo di cui al DM 17.1.97 n. 70.
8.2	<p>DECORRENZA</p> <p>In relazione agli infermieri pediatrici, l'obbligo di invio dei dati si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall'1.1.2023.</p> <p>I dati delle spese sanitarie sostenute nel 2023 saranno quindi utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024, da rendere disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2024.</p>
8.3	<p>TERMINI DI INVIO DEI DATI</p> <p>In via transitoria, il DM 22.5.2023 stabilisce che l'invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2023 deve avvenire entro il 31.1.2024.</p> <p>Si tratta quindi di un'unica scadenza annuale, rispetto alle due scadenze semestrali previste per gli altri soggetti obbligati in relazione ai dati del 2023 (30.9.2023 per i dati relativi al primo semestre 2023 e 31.1.2024 per i dati relativi al secondo semestre 2023).</p>

BARACCO FORNASIERO SRL



	<p>Per le spese sostenute negli anni successivi al 2023 la trasmissione dei dati avverrà entro le scadenze ordinariamente stabilite per tutti i soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 7 del DM 19.10.2020.</p>
8.4	<p>REGIME SANZIONATORIO</p> <p>L'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;• con un massimo però di 50.000,00 euro. <p>Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.</p> <p>Primo anno di applicazione dell'obbligo</p> <p>Per il primo anno di applicazione dell'obbligo di comunicazione, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:</p> <ul style="list-style-type: none">• di "lieve tardività" nella trasmissione dei dati;• oppure di errata trasmissione degli stessi, "se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata". <p>In relazione agli infermieri pediatrici, tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni riguardanti le spese sanitarie sostenute nell'anno 2023.</p> <p>Correzione dei dati trasmessi</p> <p>Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro i 5 giorni successivi alla scadenza;• ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
9	<p>CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NATATORI - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL 2023</p> <p>Con il DPCM 23.3.2023 e l'avviso del Dipartimento per lo sport 19.6.2023, sono state definite le modalità e i termini di presentazione, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), che risultano iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data di emanazione del suddetto DPCM, della richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi e di impianti natatori.</p> <p>Le istanze vanno presentate:</p> <ul style="list-style-type: none">• dalle ore 12:00 del 19.6.2023 e fino alle ore 23.59 del 19.7.2023;• unicamente tramite la nuova piattaforma del Dipartimento per lo sport, raggiungibile all'indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it;• secondo i criteri previsti dagli artt. 3 (impianti natatori) e 4 (impianti sportivi) del DPCM 23.3.2023. <p>Le domande presentate saranno sottoposte all'istruttoria degli organismi sportivi affiliati e del Dipartimento per lo sport.</p>
10	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - ESTENSIONE AL TRIMESTRE 1.7.2023 - 30.9.2023</p> <p>L'art. 37 del DL 22.6.2023 n. 75, intervenendo sull'art. 9 del DL 4/2022, ha previsto la proroga anche per il trimestre 1.7.2023 - 30.9.2023 del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive di cui all'art. 81 del DL 104/2020.</p>



BARACCO FORNASIERO

10.1	CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere: <ul style="list-style-type: none">• di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;• rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d'imposta 2022 prodotti in Italia almeno pari a 150.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società e associazioni sportive devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
10.2	DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE Il credito d'imposta è riconosciuto: <ul style="list-style-type: none">• in misura pari al 50% degli investimenti agevolati;• nei limiti delle risorse disponibili (pari a un milione di euro per il trimestre di riferimento);• fermo restando il rispetto del regolamento "de minimis".
11	ATTIVAZIONE DEL REGISTRO DEI PEGNI MOBILIARI NON POSSESSORI
	L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 14.6.2023 n. 26, ha reso noto che dal 15.6.2023 è operativo il Registro dei pegni non possessori, istituito dal DM 25.5.2021 n. 114, ed è disponibile il servizio <i>web</i> per inviare le domande di iscrizione, rinnovazione, modifica o cancellazione di tale garanzia.
11.1	CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO Il pegno mobiliare non possessorio è stato introdotto dall'art. 1 del DL 3.5.2016 n. 59 (conv. L. 30.6.2016 n. 119), il quale prevede che gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese possono costituire il pegno non possessorio a garanzia di crediti inerenti all'esercizio dell'impresa su beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio della stessa e crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio (sono esclusi i beni mobili, anche immateriali, registrati). L'elemento caratteristico del pegno non possessorio è che, a differenza del pegno "tradizionale", non occorre che il creditore privi il debitore del possesso del bene dato in pegno, cosicché il debitore può continuare a utilizzarlo, anche trasformandolo o sostituendolo con beni analoghi. Affinché produca effetti verso i terzi e sia opponibile, il pegno deve essere iscritto in un registro informatizzato ("Registro dei pegni non possessori"), istituito dal DM 25.5.2021 n. 114, ma rimasto inattivo fino alla suddetta comunicazione del 14.6.2023.
11.2	REGISTRO DEI PEGNI NON POSSESSORI Il Registro, necessario ai fini dell'opponibilità del pegno, è tenuto dall'Agenzia delle Entrate ed è accessibile a partire dal 15.6.2023, entrando nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Nel Registro, le istanze di iscrizione sono inserite secondo l'ordine di ricezione, indicando il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona del richiedente e le persone per cui la richiesta è fatta, la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio presentato con la domanda, l'oggetto della richiesta. Per l'iscrizione, la parte richiedente o il suo rappresentante deve presentare al conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, unitamente ad una domanda sottoscritta digitalmente. La domanda deve indicare tutte le informazioni richieste dall'art. 3 co. 2 del DM 25.5.2021 n. 114 ed essere in forma di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del DLgs. 82/2005, o di provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il Registro pegni e la raccolta delle domande sono consultabili da chiunque per via telematica.
11.3	ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO E DEL CODICE NEGOZIO La ris. 14.6.2023 n. 26 e il provv. 14.6.2023 n. 212883 dell'Agenzia delle Entrate hanno istituito, rispettivamente:

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<ul style="list-style-type: none">• i nuovi codici tributo per il versamento tramite il modello F24 dei diritti dovuti per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il Registro;• il codice negozio da indicare nella richiesta di registrazione (modello 69) ai fini dell'imposta di registro. <p>Si ricorda che, prima dell'attivazione del Registro, erano già state individuate:</p> <ul style="list-style-type: none">• le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l'esecuzione delle formalità legate al Registro (provv. Agenzia delle Entrate 5.4.2023 n. 120760);• le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore (provv. Agenzia delle Entrate 12.1.2023).
12	VERSAMENTO TELEMATICO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER I CONTRATTI PUBBLICI
	Dall'1.7.2023, l'imposta di bollo dovuta dall'appaltatore al momento della stipula del contratto è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).
12.1	IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI PUBBLICI Il provv. Agenzia delle Entrate 28.6.2023 n. 240013, dando attuazione all'art. 18 co. 10 del DLgs. 31.3.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici), ha infatti individuato le modalità per il pagamento telematico dell'imposta di bollo dovuta dall'appaltatore alla stipula di contratti pubblici. In particolare, per i procedimenti avviati a decorrere dall'1.7.2023, viene stabilito che l'appaltatore versa l'imposta di bollo con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione: <ul style="list-style-type: none">• dei codici fiscali delle parti;• del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.
12.2	CODICI TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 ELIDE La ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2023 n. 37 ha quindi istituito i seguenti codici tributo necessari per il versamento con il modello F24 ELIDE: <ul style="list-style-type: none">• "1573", denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";• "1574", denominato "Imposta di bollo sui contratti - SANZIONE - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";• "1575", denominato "Imposta di bollo sui contratti - INTERESSI - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36". Inoltre, per consentire la corretta identificazione del soggetto controparte del contratto: <ul style="list-style-type: none">• è stato istituito il codice identificativo "40" denominato "stazione appaltante", da inserire nella sezione "Contribuente" del modello F24 ELIDE, nel campo "codice identificativo";• nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", deve essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante. Nel modello F24 ELIDE occorre altresì indicare, nella sezione "ERARIO ED ALTRO": <ul style="list-style-type: none">• nel campo "tipo", la lettera "R";• nel campo "elementi identificativi", il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l'imposta di bollo;• nel campo "anno di riferimento", l'anno di stipula del contratto, nel formato "AAAA". I campi "codice ufficio" e "codice atto" non devono invece essere compilati.

BARACCO FORNASIERO SRL



13	AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” - TRASFERIMENTO ALL’ESTERO L’art. 2 del DL 13.6.2023 n. 69 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 13.6.2023 n. 136 ed entrato in vigore il 14.6.2023), ha modificato la lett. a) della Nota <i>Il-bis</i> all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in tema di agevolazioni “prima casa”, nella parte in cui prevede le condizioni per l’accesso al beneficio per i soggetti trasferiti all’estero. In base alle nuove norme, “ <i>se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni</i> ”, per l’accesso al beneficio è necessario che l’immobile acquistato sia ubicato “ <i>nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento</i> ”.
13.1	CONDIZIONI DI “PRIMA CASA” PER L’EMIGRATO ALL’ESTERO NELLA NORMA PREVIGENTE L’agevolazione “prima casa” spetta in presenza di una serie di condizioni, che riguardano, in linea di prima approssimazione: <ul style="list-style-type: none">• la residenza dell’acquirente;• la titolarità di altri immobili nel medesimo Comune;• il precedente godimento del beneficio in relazione ad altre abitazioni ancora nella titolarità dell’acquirente. Condizione della residenza Con riferimento alla condizione della residenza, la norma agevolativa richiede che, alternativamente: <ul style="list-style-type: none">• l’acquirente abbia la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile per il quale richiede l’agevolazione “prima casa”, oppure ve la stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto;• l’immobile sia situato nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività. Disciplina previgente Tali condizioni subiscono deroghe per i contribuenti trasferiti all’estero. In particolare, secondo la disciplina vigente fino al 13.6.2023: <ul style="list-style-type: none">• se l’acquirente dell’immobile si era trasferito all’estero per ragioni di lavoro, operava una deroga alla condizione della residenza e l’agevolazione “prima casa” spettava se l’immobile agevolato si trovava nel Comune in cui aveva sede o esercitava l’attività il datore di lavoro;• il cittadino italiano emigrato all’estero poteva applicare l’agevolazione “prima casa”, senza dover dare alcuna prova relativa alla residenza, ma alla più tenue condizione che l’immobile acquistato costituisse la sua “prima casa” sul territorio italiano.
<i>segue</i>	
13.2	NUOVE CONDIZIONI DI “PRIMA CASA” PER L’EMIGRATO ALL’ESTERO Intervenendo sulla lett. a) della Nota <i>Il-bis</i> all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, l’art. 2 del DL 69/2023 ha modificato le condizioni di accesso al beneficio per i soggetti trasferiti all’estero. Dal 14.6.2023, il soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro può accedere al beneficio “prima casa” sull’acquisto in Italia, di un’abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">• abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni;• l’immobile acquistato in Italia sia ubicato nel Comune di nascita dell’acquirente, ovvero in quello in cui egli aveva la residenza o svolgeva l’attività prima di trasferirsi all’estero. Le nuove condizioni richieste per l’accesso al beneficio riguardano sia la permanenza (o attività) in Italia per almeno 5 anni, sia la collocazione dell’immobile, che deve avere un “legame” con le origini del soggetto (il Comune di nascita), ovvero con la sua residenza o attività prima della partenza. Il riferimento al solo caso dell’acquirente che si sia trasferito all’estero per “ragioni di lavoro” sembra escludere dal campo di applicazione delle nuove condizioni i soggetti che,



BARACCO FORNASIERO

	invece, siano emigrati per altre ragioni (ad esempio, studio o motivi familiari). Inoltre, nessuna rilevanza sembra più assumere la sede del datore di lavoro in Italia.
14	STRUMENTI DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - ADEGUAMENTO ALLA NUOVA LOTTERIA DEGLI SCON-TRINI - CONCESSIONE DI UN CREDITO D'IMPOSTA
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 23.6.2023 n. 231943, ha definito le modalità di attuazione del credito d'imposta per l'adeguamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi alle nuove disposizioni che regolano la partecipazione alla lotteria degli scontrini.
14.1	AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta per l'adeguamento di registratori telematici e server RT, introdotto dall'art. 8 del DL 176/2022, ammonta al 100% della spesa sostenuta per l'intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di 50,00 euro per ogni apparecchio.
14.2	UTILIZZO DI STRUMENTI STRACCIABILI PER IL PAGAMENTO Per poter beneficiare del credito d'imposta, il pagamento del corrispettivo per l'adeguamento del misuratore fiscale deve avvenire con le modalità "tracciabili" individuate dal provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente).
14.3	UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro annui per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all'art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui). La fruizione può avvenire a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui la fattura relativa al costo di adeguamento dell'apparecchio è stata annotata nel registro degli acquisti. Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Codice tributo Ai fini dell'utilizzo in compensazione, il credito d'imposta in esame deve essere inserito nel modello F24 con il codice tributo "7032", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 35. Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24: <ul style="list-style-type: none">• il suddetto codice tributo va indicato nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";• nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA". Verifica del limite di risorse disponibile L'art. 8 del DL 176/2022 stabilisce che il contributo sia concesso "in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023". Ciò significa che il modello F24 utilizzato per la compensazione verrà scartato nel caso in cui, all'atto di conferimento della delega e "secondo l'ordine cronologico di presentazione", il <i>plafond</i> residuo dello stanziamento fissato dalla norma risulti incapiente rispetto al credito.

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

14.4	INDICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
15	BUONI SCONTO - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA IVA DEI VOUCHER Nella risposta a interpello 5.6.2023 n. 341, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la disciplina IVA dei <i>voucher</i> (o buoni corrispettivo), di cui agli artt. 6- <i>bis</i> e ss. del DPR 633/72, non si applica ai buoni emessi nell'ambito dell'attività promozionale di un'azienda della grande distribuzione, laddove inquadrabili nella categoria dei "buoni sconto" in base alle proprie specifiche caratteristiche.
15.1	DIFFERENZE TRA "BUONI SCONTO" E "BUONI CORRISPETTIVI" Nel caso in esame, i buoni – denominati commercialmente "buoni spesa" – integrano il diritto del portatore ad ottenere una riduzione del prezzo complessivo di acquisto, pari all'importo indicato sui buoni stessi, cui consegue la riduzione della base imponibile di pari valore al netto dell'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con riguardo ai <i>voucher</i> o buoni corrispettivo, gli elementi essenziali sono: <ul style="list-style-type: none">• l'obbligo di essere accettati dai fornitori come corrispettivo, totale o parziale, di una cessione di beni o prestazione di servizi;• l'indicazione dei beni o servizi che consentono di acquistare o dei potenziali fornitori. I documenti che non presentano tali caratteristiche sono estranei all'ambito applicativo della relativa disciplina IVA di cui agli artt. 6- <i>bis</i> e ss. del DPR 633/72. Tra questi ultimi rientrano i "buoni sconto", essendo strumenti che conferiscono al titolare il diritto ad uno sconto, ma non a ricevere i beni o servizi.
15.2	UTILIZZO DEL BUONO SCONTO E RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Al riguardo, si ricorda che gli sconti (o abbuoni), ai fini IVA, " <i>costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell'importo fatturato dal cedente del bene</i> " (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 7.2.2008 n. 36); pertanto: <ul style="list-style-type: none">• se immediatamente applicabili, sono esposti direttamente in fattura;• se le condizioni per la relativa applicazione si verificano dopo l'emissione della fattura, il cedente opera una variazione in diminuzione ex art 26 co. 2 del DPR 633/72. Per quanto sopra, nel caso specifico, è stata rilevata la natura di "buoni sconto" dei documenti emessi dall'azienda della grande distribuzione a favore dei propri clienti, i quali – al momento dell'utilizzo degli stessi e dell'acquisto dei beni commercializzati – ottengono una riduzione del corrispettivo dovuto pari all'ammontare dello sconto. Di conseguenza, la base imponibile IVA va ridotta in ragione dell'importo dello sconto previsto nel buono, affinché sia applicato direttamente in fattura (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 19.5.2008 n. 204).
16	RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO - DOCUMENTO DI TRASPORTO - SOSTA DEI BENI Con la risposta a interpello 20.6.2023 n. 356, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al documento di trasporto nei rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino. Nello specifico, una società stabilita nella Repubblica di San Marino cede beni a un soggetto passivo italiano; in alcuni casi si occupa direttamente del trasporto, in altri affida il servizio a terzi. I colli contenenti i prodotti vengono spediti ai propri spedizionieri in Italia. Ogni collo viene scortato da un apposito documento di trasporto da cui risulta il nominativo del cessionario; generalmente, i colli di un singolo cliente sono trasportati nella sede dello spedizioniere anche in più <i>pallet</i> , insieme ai colli di altri clienti.

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<p>Lo spedizioniere viene, quindi, incaricato di smontare e riassemblare i <i>pallet</i> per consentire il trasporto unico di tutti i prodotti acquistati da un singolo cliente. Per tale motivo, i colli sostano nella sede dello spedizioniere per il tempo necessario a riassemblare i <i>pallet</i>.</p>
16.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>Il DM 21.6.2021 disciplina i rapporti di scambio tra Italia e San Marino.</p> <p>Ai sensi dell'art. 6 del suddetto decreto, le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento da cui è possibile identificare i soggetti coinvolti nell'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino al Servizio di Interscambio (Sdl) che, a sua volta, le invia al cessionario.</p> <p>Il cessionario potrà visualizzare le fatture elettroniche ricevute nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.</p>
16.2	<p>SOSTA TECNICA DEI BENI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate precisa che la sosta dei beni nella sede dello spedizioniere, per il tempo necessario a organizzare il trasporto, non interrompe l'originaria operazione di vendita; rispetto a quest'ultima, infatti, sono noti tutti i dati dell'operazione quali l'identità dell'acquirente, quantità e qualità dei prodotti acquistati.</p> <p>Infatti, la sosta dei beni presso i vettori o gli spedizionieri, finalizzata al raggruppamento o allo smistamento dei beni medesimi per la prosecuzione del trasporto verso il destinatario, non fa venir meno la validità del documento emesso dal mittente, purché la sosta sia limitata al tempo strettamente necessario per tali operazioni e non si configuri un distinto rapporto di deposito.</p> <p>Non rilevano, pertanto, le possibili "segmentazioni" nella fase del trasporto.</p> <p>Di conseguenza, il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica ai sensi dell'art. 8 del DM 21.6.2021, ossia senza indicazione dell'IVA e il cessionario italiano assolve l'imposta con il meccanismo del <i>reverse charge</i> di cui all'art. 17 co. 2 del DPR 633/72.</p>
16.3	<p>GESTIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO</p> <p>I documenti di trasporto (DDT) che accompagnano la cessione dei beni devono contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">• la data;• le generalità del cedente e del cessionario e dell'eventuale soggetto incaricato del trasporto;• la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. <p>Il cedente sanmarinese predispone un primo documento di trasporto per ogni singolo collo, in cui verrà indicato come cessionario l'acquirente italiano e che il collo sarà trasportato dalla società presso la sede dello spedizioniere; in aggiunta, il cedente consegnerà allo spedizioniere un secondo DDT in cui verranno riassunti tutti i colli precedentemente inviati che saranno oggetto del successivo singolo trasporto all'acquirente da parte dello spedizioniere. Quest'ultimo dovrà annotare sul DDT ora e data di partenza nel momento in cui i beni usciranno dal deposito per essere consegnati al cliente.</p> <p>L'Amministrazione finanziaria ritiene che la spedizione possa essere documentata con due documenti di trasporto poiché entrambi contengono, senza possibilità di incertezza, gli elementi previsti dalla norma e consentono di tracciare univocamente la movimentazione dei beni dagli stabilimenti del fornitore sanmarinese al destinatario finale italiano, compresa la sosta tecnica presso lo spedizioniere.</p>

Fonte Eutekne

BARACCO FORNASIERO SRL